Allegato B deliberazione u. 24 del 12.11.2020

RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO DEFINITIVAMENTE ACCREDITATO "CASA RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI" DENOMINATO "CASA PROTETTA DI VERUCCHIO" SITO IN VERUCCHIO, VIA MONTE UGONE N.13 - DISTRETTO DI RIMINI In Rimini con la presente scrittura privata da valere e tenere quale pubblico strumento ai sensi di legge, tra i signori:

Il Comune di Rimini, Codice fiscale e Partita IVA 00304260409, con sede legale a Rimini, Piazza Cavour n.27, quale Soggetto committente e quale Soggetto istituzionalmente competente per l'ambito distrettuale al rilascio dell'accreditamento, rappresentato da Fabio Mazzotti, e domiciliato per la carica in Rimini presso la Residenza Municipale, il quale agisce nella sua veste e qualifica di Capo Dipartimento Servizi di Comunità e sottoscrive il presente contratto ai sensi della disposizione del Sindaco prot. n.56902 del 27 febbraio 2019":

l'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Distretto di Rimini, Codice fiscale e Partita IVA 02483810392, con sede legale in Via De Gasperi, 8 - Ravenna, d'ora in poi denominata, per brevità, anche Azienda USL – quale Soggetto committente per la parte relativa alle prestazioni di ambito sanitario e quale Soggetto individuato in ambito distrettuale per l'attività amministrativa tecnico-contabile e gestionale del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA), per i servizi finanziati dal fondo medesimo - rappresentata dal Direttore del Distretto di Rimini, Saverio Lovecchio, il quale agisce munito dei necessari poteri per dare esecuzione alla Deliberazione n.1069 del 7 Ottobre 2014;

(d'ora in poi denominati soggetti committenti)

dall'altra

ASP Valloni Marecchia - Codice fiscale e Partita IVA 04265920407, con sede legale Rimini, via di Mezzo n.1, di seguito per brevità denominato anche soggetto gestore, rappresentato da Ferri Giancarlo, in qualità di Legale rappresentante del soggetto gestore; (d'ora in poi denominato soggetto gestore)

Visti i seguenti atti:

- D.G.R. n. 1378/1999 "Direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti nei servizi integrati sociosanitari" come successivamente integrata e modificata;
- ➤ D.G.R. n. 564/2000 e s.m.i. "Direttiva Regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di Aids":

- art. 38 L.R. n. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" così come modificato dall'art. 39 L.R. n. 20/2005;
- > art. 51 L.R. n. 27/2004, istitutivo del Fondo regionale per la non autosufficienza;
- ▶ D.G.R. n. 509/2007 "Fondo Regionale per la Non Autosufficienza Programma per l'avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007 – 2009";
- D.G.R. N. 772/2007 "Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e socio-sanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 L.R. 2/03 e succ.mod.";
- ➢ Circolare Regionale n. 7 del 25 giugno 2007 "Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani non autosufficienti" e successiva nota prot. n. PG/2010/128866 del 12/05/2010 del Servizio Governo dell'Integrazione Socio Sanitaria e delle Politiche per la Non Autosufficienza della Regione Emilia-Romagna che aggiorna il costo orario per il personale infermieristico e riabilitativo;
- ➤ D.G.R. n. 1206/2007 "Fondo Regionale per la Non Autosufficienza. Indirizzi attuativi della DGR 509/2007":
- D.G.R. n. 1230/2008 "Fondo Regionale per la Non Autosufficienza- programma 2008 e definizione interventi a favore delle persone adulte con disabilita;"
- > art. 23 L.R. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari;
- ▶ D.G.R. n. 514/2009, "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari" e successive modifiche e integrazioni;
- ▶ D.G.R. n. 2109/2009 e s.m.i., relativa alla composizione e alle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale (OTAP) per la verifica dei requisiti per l'accreditamento;
- D.G.R. n. 273/2016 "Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente", come modificata con D.G.R. n. 1516/2018 e D.G.R. n. 1429/2019, fatte salve ulteriori modifiche e integrazioni;
- ➤ Vista la convenzione sottoscritta in data 07/03/2018 ai sensi dell'art. 30 del T.U. D.lgs. 267/2000 tra gli Enti Locali del Distretto di Rimini Nord e l'Azienda USL di Rimini, avente ad oggetto "Convenzione per la gestione associata dell'integrazione socio sanitaria nel Distretto di Rimini. Triennio 2018-2020" ed in particolare l'art. 6.1, comma 4, che, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 514/2009 (punto 3 dell'allegato 1), individua il Comune di Rimini quale soggetto istituzionalmente competente al rilascio dell'accreditamento e attribuisce al Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Rimini la

responsabilità dell'adozione dei provvedimenti amministrativi aventi valenza esterna in materia sociale e socio-sanitaria, che di seguito si riporta:

"L'attività concessoria e di controllo per l'accreditamento sociosanitario è svolta dal dirigente preposto ai servizi sociali del Comune di Rimini, in vista di tale fine individuato come ente capofila. L'attività istruttoria e di monitoraggio per l'accreditamento è svolta dall'Ufficio di Piano":

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n° 2226 del 29/12/2014 del Capo Dipartimento Servizi di Comunità del Comune di Rimini è stato concesso a favore di ASP Valloni Marecchia - Codice fiscale e Partita IVA 04265920407, con sede legale Rimini, via di Mezzo n.1 l'accreditamento definitivo per il Servizio di Casa Residenza Anziani non Autosufficienti denominato Casa Protetta di Verucchio; confermato con Determinazione Dirigenziale n.2624 del 28/12/2015 con scadenza al 31/12/2019, con possibilità di rinnovo per uguale periodo;

Dato atto del contratto di servizio sottoscritto tra il Comune di Rimini, l'Azienda Usl della Romagna e l'ASP Valloni Marecchia per la gestione del Servizio di Casa Residenza Anziani non Autosufficienti denominato Casa Protetta di Verucchio del 03/08/2017;

Viste le determinazioni dirigenziali n.3609 del 24/12/2019 e n.723 del 31/03/2020 con le quali sono stati prorogati i contratti di servizio fino al 30/09/2020;

Richiamata la determinazione dirigenziale del Comune di Rimini – Dipartimento Servizi di Comunità – n.3338 del 12/12/2019 con la quale è stato rinnovato l'accreditamento definitivo fino al 31/12/2024 ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 514/2009 e s.m.i, a favore di ASP Valloni Marecchia per la gestione del Servizio di Casa Residenza Anziani non Autosufficienti denominato Casa Protetta di Verucchio:

Atteso che dalle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., non risultano in capo al soggetto gestore del servizio cause idonee ad escludere la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate,

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI RINNOVO

- 1. I soggetti committenti, come sopra rappresentati, concedono al soggetto gestore, che come sopra rappresentato accetta, il rinnovo con modifiche del contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio definitivamente accreditato ai sensi della D.G.R. n. 514/2009 e s.m.i. di Casa Residenza per Anziani non Autosufficienti presso la struttura accreditata sopra indicata, per il numero di posti indicato nell'allegato 1 al presente contratto.
- 2. Il rinnovo viene disposto agli stessi patti e condizioni del contratto originario, fatte salve le modifiche indicate nei successivi articoli del presente contratto di rinnovo e gli allegati tecnici allegati al presente contratto.
- 3. Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto hanno ad ogni effetto valore di patto.
- 4. La mancata sottoscrizione degli allegati tecnici, in quanto parti integranti e sostanziali del contratto, determina l'invalidità del contratto nel suo complesso.
- 5. Non sono ammesse condizioni sospensive all'efficacia del contratto e/o dei suoi allegati.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO DI RINNOVO

- 1. Il presente rinnovo è stabilito dal 01/10/2020 e fino al 31/12/2024.
- 2. Alla scadenza non è previsto ulteriore rinnovo, fatti salvi specifici provvedimenti in merito assunti dalla Regione Emilia Romagna.

ART. 3 - FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

L'Art. 7 A.5 del contratto originario viene così sostituito:

AUSILI PROTESICI DI CUI AL DPCM 12/01/2017 e s.m.i.

- 1 L'Azienda USL della Romagna garantisce la fornitura degli ausili protesici di cui al DPCM 12/01/2017, esclusi gli elementi che non richiedono interventi di personalizzazione (es. materassi e cuscini antidecubito generici, tavolini per seggette, etc.)
- 2. Il soggetto gestore deve avere in dotazione:

letti articolati + aggiuntivi

materassi antidecubito

cuscini antidecubito

carrozzine rigide e pieghevoli standard fino a 50 cm di seduta non personalizzate sedie doccia/wc

deambulatori da interno

sollevatori mobili elettrici ad imbracatura.

- 3. Possono comunque essere prescritti ausili personalizzati sulla base della valutazione del medico fisiatra di struttura pubblica che di norma si avvale delle competenze del fisioterapista dipendente dell'Azienda USL committente.
- 4. Tali ausili seguono l'assisitito in caso di trasferimento ad altra struttura o di ritorno al domicilio e rimango di proprietà dell'Azienda USL forniti nominalmente all'asistito in comodato d'uso.
- 5. In caso di decesso o trasferimento di un ospite a cui è assegnato un ausilio personalizzato, il soggetto gestore deve informare direttamente l'Azienda USL U.O. Home Care e Tecnologie Domiciliari Ufficio Territoriale di riferimento, affinchè sia possibile o effettuare il ritiro del presidio o tenere monitorato il luogo in cui l'ausilio è dislocato. E' fatto divieto al soggetto gestore di trattenere tali presidi presso la Struttura e di assegnarli in uso ad altri ospiti. Se nel corso della vigenza del presente contratto entreranno in vigore modifiche normative, nazionali o regionali, o se l'Azienda USL dovesse definire percorsi di erogazione degli ausili riguradanti i servizi socio sanitari le parti si riservano di incontrarsi per definire le modalità ed i tempi di applicazione della normativa o dei percorsi AUSL.

ART. 4 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

1. L'Art. 18 del contratto originario viene così interamente sostituito:

I pagamenti dei corrispettivi dovuti dal Committente AUSL al soggetto gestore saranno effettuati dietro presentazione di regolari fatture mensili o equipollente documento fiscale (distinte per tipologia di servizio e prestazione resa) e debitamente documentate, anche mediante autocertificazioni.

Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come ad esempio i documenti di trasporto) devono essere intestate a:

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Sede Legale e Operativa: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)

Codice fiscale e partita IVA: 02483810392.

Le fatture devono indicare i seguenti elementi:

- numero dell'ordine aziendale (dal 01/01/2021) come rilevabile dall'ID PEPPOL);
- dettaglio fornitura/servizio prestato:
- codice CIG (quando applicabile);
- codice CUP (quando applicabile).

Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il soggetto gestore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i., e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - I.P.A.- codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9.

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture dell' Aziende Sanitarie afferenti il SAM contattare:

Azienda Usl della Romagna U.O. Bilancio e Flussi Finanziari (tel. 0547-352250). In applicazione:

- della Delibera di Giunta n. 287/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha stabilito che, a partire 31/01/2016, le aziende sanitarie regionali e i propri fornitori sono tenuti a emettere/ricevere ordini e documenti di trasporto in modalità elettronica, sulla base dello standard Europeo PEPPOL (Pan European Public Procurement On Line).
- del Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018, così come modificato dal Decreto MEF del 27 dicembre 2019, il quale prevede che per I servizi, a partire dall'1/01/2021, per tutte le aziende sanitarie nazionali, se viene effettuato l'invio ai gestori di un ordine esso avvenga obbligatoriamente in formato elettronico tramite il sistema nazionale "NSO Nodo Smistamento Ordini", pena l'impossibilità di effettuare la liquidazione a decorrere dal 1/01/2022 per I servizi, delle fatture emesse a seguito di ordini non elettronici gli Operatori Economici, devono attivarsi per gestire lo scambio dei documenti del ciclo degli acquisti (ordini /documenti di trasporto e altri eventuali documenti assimilabili) secondo le modalità adottate dalle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna, in linea con quanto previsto dalle specifiche tecniche nazionali e sono tenuti, a dotarsi del cosiddetto ID PEPPOL e a comunicarlo alla A.U.S.L. prima del 01/01/2021.

Si precisa che, qualora gli Operatori Economici non fossero in grado di aderire a breve a un Provider di servizi per la comunicazione diretta nella modalità PEPPOL, sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) – è disponibile un'apposita funzionalità per ottenere un "identificativo PEPPOL". Tale identificativo consentirà,

nell'immediato, di ricevere ordini in modalità elettronica dalle Aziende sanitarie dell'Emilia-Romagna.

Le modalità operative per ottenere l'ID PEPPOL sono descritte nel manuale "Guida per la registrazione PEPPOL", disponibile al seguente link: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/guide operatori economici.

Informazioni più dettagliate sulla dematerializzazione del ciclo degli acquisti, sono disponibili nell'apposita sezione del sito:

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/noti-er-fatturazione-elettronica/noti-er-informazioni-generali. Per eventuali richieste di chiarimento, è possibile scrivere a: Support.Notier@Regione.Emilia-Romagna.it.

Si precisa, altresì, come previsto dal Decreto del MEF del 7 dicembre 2018 così come modificato dal Decreto MEF del 27 dicembre 2019, che dal 01/01/2021 le Regole Tecniche del Nodo Smistamento Ordini prevedono che l'ordine ricevuto dopo tale data vada citato in fattura con apposite modalità e anche che da quella data, se la fattura viene emessa per uno dei casi che, in eccezione, non prevede l'invio preliminare al fornitore di un Ordine, vada indicato nell'apposito campo il valore #NO#.

(si veda

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEI/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazion i pubbliche nso/).

Qualora dovessero avvenire modifiche alle suddette modalità di gestione dei documenti contabili in argomento, queste saranno prontamente comunicate al fornitore, che dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite senza oneri per l'Azienda USL.

2. Pagamenti

I pagamenti delle fatture avverranno entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura, previa la verifica di conformità.

Ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D. Lgs. 231/2002, per i beni ed i servizi, la verifica di conformità avverrà entro 30 gg dalla data di invio dei documenti che comprovino la consegna della merce o la prestazione del servizio. Se la fattura è carente della documentazione di rendicontazione prevista dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità dei servizi alle previsioni contrattuali, verrà respinta o ne verrà bloccato in tutto o in parte il pagamento.

Tali documenti sono rappresentati, per i servizi, dal Documento riepilogativo dei servizi effettuati con le relative attestazioni, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utili a dimostrare l'effettuazione del servizio svolto.

In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l'esecuzione del contratto, ferme restando le tutele accordate dagli artt. 3 e 6 D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell'AUSL risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera inviata a mezzo PEC o raccomandata AR, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

Si informa che l'Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/72 introdotto dall'art.1, comma 629 lett.b) della Legge 190/2014 (split payment) e modificato dal D.L.50/2017. Pertanto, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L'Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il soggetto gestore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

I committenti procederanno al pagamento solo dopo aver verificato la regolarità contributiva ed assicurativa da parte del soggetto gestore, accertata tramite l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), che attesta l'assolvimento da parte del medesimo degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS ed INAIL.

ART. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Art. 28 del contratto originario viene così sostituito:

1. Il soggetto gestore si impegna a consentire il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e del Dlgs. 30 giugno 2003 n.196, modificato dal D.Lgs.10 agosto 2018 n.101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto e per la durata del medesimo e nell'ipotesi di proroga, nonché per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria,

nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.

- 2. Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del GDPR, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal decreto medesimo.
- 3. I committenti, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, eseguono i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto, nel rispetto delle condizioni di liceità di cui agli artt. 6 e 9 del GDPR, delle disposizioni del D.Lgs. 101/2018 e di ogni altra disposizione prevista dalla normativa comunitaria, dalla legge e/o di regolamento.
- 4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previsti dalla normativa sopra citata.
- 5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679.
- 6. In relazione all'esecuzione del presente contratto i soggetti committenti e il soggetto gestore sono titolari autonomi del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, par. 1, n. 7 e dell'art.24 del GDPR.
- 7. Le nomine a responsabile esterno del trattamento dei dati ex art 28 del GDPR si intendono revocate ad ogni conseguente effetto all'atto della sottoscrizione del presente rinnovo contrattuale.

ART. 6 - RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto di rinnovo, si rinvia alle disposizioni contenute nel contratto originario.

ART. 7 - ALLEGATI

- 1. Sono parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio i seguenti allegati:
- Allegato 1 Scheda dati tecnici ed economici del servizio;
- Allegato 2 Scheda dati tecnici ed economici del personale sanitario.

ALLEGATO 1 "DATI TECNICI ED ECONOMICI DEL SERVIZIO
DAL 01/10/2020
STRUTTURA "CP VERUCCHIO"
ANNO 2020
POSTI ACCREDITATI N.30

	Α	В	Э	Q	Totale
Classificazione ospiti valevole per il 2020	15	5	6	1	30
Costo del lavoro di riferimento in base al case-mix del servizio			44,58		

		A	В	O	о О	Totale
Classificazione ospiti valevole per il 2020		15	5	6	1	30
		totale costo	quota	quota massima retta utente	quota a carico FRNA	RNA
Costo di riferimento regionale per il servizio in base al case mix	mix	88,33		50,05	38,28	
Costo del lavoro in base al case mix del servizio		44,58				
Elementi di flessibilità in diminuzione		diminuzione totale		quota diminuzione retta utente	quota diminuzione FRNA	FRNA
Indicare numero ore settimanali animatore su posti	,,	c		c	c	
COLIVERZIONALI	77	0		0	0	
Elementi di flessibilità in aumento		aumento totale totale		quota aumento retta utente	quota aumento FRNA	RNA
costo del lavoro rispetto a quanto indicato nell'allegato A della DGR 273/2016	52,84	4		0	4	
Soggetto gestore pubblico al quale si applica un regime fiscale IRAP più oneroso DGR 273/2016		1,75		0	1,75	
gestioni particolari pubbliche DGR1516/2018		1,30		0	1,30	
		tot	totale costo	guota retta utente	guota a carico FRNA	RNA
Costo del servizio rideterminato in base agli elementi di flessibilità e agli standard di qualità di cui ai punti 3.1 e 3.2 della DGR 273/2016	bilità e agli /2016		95,38	50,05	45,33	

Figura Professionale	tori a unità	numero operatori a tempo pieno in unità	NOTE
	equivalenti da garantire	equivalenti dati	
RAA	1,00	1,00	
ANIMATORE	09'0	0,61	
COORDINATORE	09'0	29'0	
OSS	13,67	15,00	

Allegato (n 2): Dati tecnici ed economici del servizio – Contratto di Servizio anno 2020 da 01/01/2020 a 31/12/2020

DENOMINAZIONE STRUTTURA VERUCCHIO (ASP)

CASA RESIDENZA PER ANZIANI (CRA)

Posti ordinari n° 30	Responsabile Attività Sanitarie (RAS)	Assistenza Infermieristica	Assistenza Riabilitativa (FT)	Assistenza Medica
Parametro applicato	5 ore sett/25pl	1/11 (1 operatore a tempo pieno pari a 1.548 ore/anno)	1/60	5 ore sett/25pl
n° ore settimanali	6 h	80 h 58 min	14h 53 min	6 h (MMG)
n° ore annue	312	4222	774	

Per l'assistenza infermieristica + RAS l'Azienda USL rimborsa n. 1,73 infermieri a tempo pieno equivalente, dipendenti dal soggetto gestore con CCNL Enti Pubblici ASP e n. 1,20 infermiere a tempo pieno equivalente con contratto libero professionale per un quantitativo pari a n. ore 4534 totali annue da effettuare in una turistica sviluppata nelle 12 ore.

Guazzarini Giacomo

Nominativo RAS

Per l'assistenza riabilitativa l'Azienda USL rimborsa n. **0,5** fisioterapisti a tempo pieno equivalente, dipendente dal soggetto gestore con **CCNL Enti Pubblici ASP.**

Con riferimento al "Responsabile delle Attività Sanitarie (RAS)" nella Casa Residenza Anziani (CRA), viene data applicazione a quanto con monte ore settimanale proporzionato in base al numero di PL contrattualizzati. Le attività di coordinamento, svolte dal Responsabile e concordati e dunque devono essere scorporate dalla turnistica dedicata all'assistenza. Inoltre, tali attività devono essere rese contestualmente Referente per il controllo di qualità per le prestazioni sanitarie. Il soggetto gestore si impegna a svolgere le funzioni di RAS nel pieno rispetto delle modalità sopra riportate. In caso di assenze del RAS superiori a 25 giorni consecutivi il soggetto gestore dovrà comunicare alla Committente previsto nel Requisito Specifico SPRA 2.1.7 - Allegato D.2.3 della DGR 715/2015 "Accreditamento Sociosanitario: modificazioni e integrazioni", individuato dal soggetto gestore, dovranno essere ben distinte, alternative e non sostitutive né integrative dei livelli di assistenza diretta necessari alle ore di assistenza infermieristica, in giornate identificate a priori e comunicate, assieme al nominativo del RAS, all'AUSL, nella persona del Azienda USL il nominativo di un eventuale sostituto.

- Per quanto concerne le ore di aggiornamento tecnico professionale specifico, attinente alle mansioni svolte, devono essere effettuate almeno 12 ore anno/per unità a tempo pieno equivalente (aggiuntive rispetto al monte ore di assistenza), con esclusione della formazione obbligatoria in tema di sicurezza. Tali attività formative, con la specifica del tempo impiegato e dell'argomento trattato, dovranno essere documentate, se richiesto, all'Azienda USL.
- In riferimento all'assistenza, sia infermieristica che riabilitativa, i turni devono essere svolti così come previsti nella matrice dei turni trasmessa all'Azienda USL æ.
- L'AUSL riconosce a rimborso le prestazioni Infermieristiche e Riabilitative (comprese quelle del Responsabile delle Attività Sanitarie) esclusivamente fino al numero di operatori a tempo pieno equivalenti indicati nel presente Allegato. Rimane convenuto che l'AUSL rimborserà gli operatori a tempo pieno equivalente in aderenza all'attività infermieristica e riabilitativa effettivamente svolta
- In ottemperanza alla normativa vigente, si precisa che:
- Per il personale sanitario, infermieristico e/o riabilitativo, l'Azienda USL rimborserà la spesa totale del numero di unità a tempo pieno equivalente indicate nel presente allegato tecnico ed esclusivamente nei limiti di costo sotto specificati, a seguito di presentazione di richiesta di rimborso adeguatamente documentata o da corrispondenti autocertificazioni. Non si riconoscono ulteriori retribuzioni aggiuntive, ncentivanti o ad personam così come indicato nella Circolare 7/2007 all'Allegato 1 - Linee di Indirizzo - Personale - punto 4.
- In applicazione della determinazione dirigenziale dell'Azienda USL della Romagna n. 2232 del 12 luglio 2018 e n. 4322 del 31 dicembre 2019 per il personale infermieristico con CCNL Enti Pubblici ASP operante in una turnistica diurna, si riconosce un costo annuo omnicomprensivo di € 39.568,83 (IVA esente).
- Le sostituzioni dei dipendenti del soggetto gestore verranno rimborsate, unicamente nel caso di assenze superiori a 25 gg continuativi, vale a dire a partire dal 26° giorno di malattia/gravidanza/infortunio. Per la sostituzione di tali assenze provvede il soggetto gestore, con un rimborso degli oneri aggiuntivi sostenuti dal medesimo al 100% per i soggetti gestori con regime previdenziale pubblico e al 33% per i soggetti gestori con regime previdenziale INPS.
- Fermo restando il numero di unità operatore a tempo pieno equivalente, il soggetto gestore si impegna a comunicare tempestivamente all'Azienda USL ogni eventuale modifica che intervenga relativamente al numero di operatori in regime di dipendenza.
- personale dipendente in organico), l'AUSL riconosce a rimborso le spese effettivamente sostenute e storicizzate al 31.07.2017 (salvo aggiornamento ISTAT) e comunque fino all'importo massimo di € 36.068,40/anno + IVA se ed in quanto dovuta per operatore a tempo pieno In applicazione della determinazione dirigenziale dell'Azienda USL della Romagna n. **676 del 8 marzo 2018,** nel caso in cui il Soggetto Gestore si avvalga di personale infermieristico che presta servizio in regime di libera professione (anche nel caso in cui questo sia a integrazione del equivalente. 9
- personale dipendente in organico), l'AUSL riconosce a rimborso le spese effettivamente sostenute e storicizzate al 31.07.2017 (salvo aggiornamento ISTAT) comunque fino all'importo massimo di € 33.746,40/anno + IVA se ed in quanto dovuta per operatore a tempo pieno In applicazione della determinazione dirigenziale dell'Azienda USL della Romagna n. 676 del 8 marzo 2018, nel caso in cui il soggetto gestore si avvalga di personale riabilitativo che presta servizio in regime di libera professione (anche nel caso in cui questo sia a integrazione del

∞	In presenza di <u>commistione di posti, accreditati e non,</u> per la medesima tipologia di servizio e, comunque, di un turno unico di assistenza infermieristica e/o riabilitativa dedicato alla totalità dei posti letto presenti e non solo a quelli a Contratto di Servizio (intera dotazione), il soggetto gestore garantisce l'assistenza infermieristica e fisioterapica per l'intera struttura secondo i parametri previsti per i posti accreditati.
6	Si precisa che il presente allegato tecnico potrà essere soggetto a revisione anche nel corso del 2020, qualora la Regione Emilia Romagna definisca la specifica tariffa di riferimento per le prestazioni sanitarie, di cui all'art. 4.1 della DGR n. 273/2016. In tale ipotesi le parti si impegnano a sottoscrivere un nuovo allegato tecnico.
	Luogo e data
	Per L'unione dei Comuni /Comune
	Per il Soggetto Gestore